

# TI\_GERICHTE 33.2025.3 vom 14. April 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-04-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2025.3](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2025.3)

FR: TI\_GERICHTE 33.2025.3 du 14 avril 2025

IT: TI\_GERICHTE 33.2025.3 del 14 aprile 2025

## Regeste

Solidarietà fra eredi. La restituzione di PC legalmente ricevute costituisce un debito della successione e non del de cuius che passa agli eredi. È determinante l'ammontare netto dell'eredità al momento del decesso del beneficiario. Riferirsi alle norme fiscali sulla sostanza e non sulla successione

## Erwägungen

### E. 1

Per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. È determinante la sostanza al giorno del decesso.

### E. 2

I beni fondiari vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.

### E. 3

OPC-AVS/AI. In seguito, la valutazione della " massa ereditaria " ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC deve prendere in considerazione l'immobile che serviva da abitazione al beneficiario delle prestazioni complementari o al suo coniuge, mentre un tale immobile non è computato come elemento della sostanza netta determinante per valutare la soglia d'entrata della sostanza per avere diritto alle prestazioni (art. 9a cpv. 2 LPC). Se il beneficiario delle PC è proprietario dell'immobile in cui abita, questo nuovo elemento comporta, in generale, che la " massa ereditaria " supererà la franchigia di Fr. 40'000.- (Steinauer, op. cit., N. 21 e N. 22, pag. 217 seg.). 2.7. D'altra parte, dal testo dell'art. 27a OPC-AVS/AI, secondo cui l' " eredità " determinante per la restituzione delle prestazioni deve essere valutata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta sulla sostanza del Cantone di domicilio, discende implicitamente che il termine " massa ereditaria " dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC concerne soltanto la sostanza netta del de cuius alla sua morte, ossia i suoi attivi trasmissibili dopo deduzione dei suoi debiti trasmissibili (contrariamente al credito in restituzione delle PC legalmente ricevute, che è un debito della successione che sorge dopo la morte, un eventuale credito in restituzione delle PC ricevute indebitamente dal de cuius è un debito trasmissibile del de cuius che diminuisce il valore della successione ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 LPC). Non sono dunque considerati né gli importi che, secondo il diritto successorio, devono essere collazionati dagli eredi per determinare la sostanza da suddividere (art. 626 segg. CC), né gli importi che devono essere riuniti per determinare la sostanza per calcolare le porzioni legittime, ossia le liberalità tra vivi soggette a riduzione (art. 475 CC) e neppure i debiti della successione, che nascono dopo il decesso del disponente (per esempio le spese funerarie) (

Steinauer , op. cit., N. 23 e N. 24, pag. 218 seg.). Ciò facilita molto la fissazione della " massa ereditaria " ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC, ma dà pure al beneficiario delle prestazioni complementari la possibilità di fare delle liberalità tra vivi che riducono il suo patrimonio alla sua morte, possibilità che, per contro, per fissare la soglia della sostanza netta l'art. 9a cpv. 3 LPC non dà, limitando le liberalità che possono sfuggire al calcolo della sostanza della persona che richiede le prestazioni (per un commento su questa possibilità, criticata dalla dottrina: Steinauer , op. cit., NN. 24-27, pag. 219 seg.). Di conseguenza, per definire la sostanza netta del de cuius alla sua morte ai sensi dell'art. 16a LPC, nel nostro Cantone si deve fare riferimento dapprima all'art. 40 LT, che definisce l'oggetto dell'imposta e che prevede che l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (cpv. 1). Poi al capitolo II, che illustra gli attivi, in cui secondo l'art. 41 LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (cpv. 1) e la sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni successive (cpv. 2) - ad esempio, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT). Infine, al capitolo III, che chiarisce i passivi e l'art. 47 cpv. 1 LT dispone che dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati. È quindi determinante l'ammontare netto dell'eredità al momento del decesso della persona beneficiaria di PC. Ciò risulta dall'eredità lorda meno i debiti e i crediti aperti per il rimborso di prestazioni sociali indebitamente ricevute. I costi che sorgono solo dopo la morte del beneficiario di PC, in particolare le spese legate al decesso, non sono dunque considerati e sono a carico degli eredi ( Carigiet/Koch , op. cit., N. 386 pag. 149 seg.). Come precisato nel Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp, edito dall'UFAS nel gennaio 2020, con riferimento agli articoli 27 e 27a OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza relitta dal beneficiario di PC dopo il suo decesso è effettuata, per principio, secondo gli stessi criteri applicati per la valutazione della sostanza nel periodo in cui era in vita, con rinvio, dunque, al diritto fiscale cantonale. Infatti, l'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI riprende il principio dell'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI per la valutazione della sostanza in vita, che deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. Inoltre, la valutazione degli immobili, disciplinata all'art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI, rinvia implicitamente all'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, giusta il quale la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario di PC o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore venale, riservato quanto prevede l'art. 17a cpv. 5 2a frase OPC-AVS/AI, che stabilisce che il valore venale non è applicabile, se per legge esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore, ciò che è il caso per le aziende e i fondi agricoli. Poiché dopo il decesso del beneficiario di PC un immobile non può più servire da abitazione al medesimo, esso va, per principio, valutato al suo valore venale per determinare la massa ereditaria. Nei casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore, sarà determinante questo valore. Le prescrizioni relative al diritto fondiario rurale sono così applicabili anche alla valutazione della successione. Infine, anche l'art. 27a cpv. 3 OPC-AVS/AI richiama il principio della valutazione della sostanza in vita di cui all'art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI, secondo cui, invece del valore venale, i Cantoni possono applicare il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.

2.8. Per quanto concerne la " Perenzione " della restituzione, giusta l'art. 16b LPC, la richiesta di rimborso decade un anno dopo che l'ufficio PC competente è venuto a conoscenza del valore dell' " eredità " ai sensi dell'art. 16a LPC, ma poiché il diritto di

richiedere la restituzione decade al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione (termine di perenzione assoluto), andranno rimborsate al massimo le prestazioni riscosse negli ultimi dieci anni precedenti il decesso ( Meier Michael E./Renker Jana , op. cit., pag. 1). Pertanto, secondo queste nuove norme, dopo il decesso di una persona beneficiaria di PC, le prestazioni da essa percepite devono essere restituite dagli eredi non solo se sono state versate nel periodo che ha immediatamente preceduto la morte, ma pure se lo sono state nei dieci anni antecedenti la morte, al de cuius stesso o al suo coniuge ( Steinauer , op. cit., N. 39 pag. 224). Dopo il decesso del beneficiario di PC o del coniuge superstite, la restituzione deve dunque avvenire tramite la " massa ereditaria ". A seconda delle circostanze, è possibile che la Cassa debba procedere ad alcuni accertamenti (p. es. su crediti da saldare prioritariamente) prima di procedere alla richiesta di restituzione. L'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede poi che, a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione, gli eredi hanno un periodo di tre mesi per effettuare la restituzione. Laddove per la restituzione sia necessaria la vendita di uno o più immobili confluiti nella " massa ereditaria " relitta dal beneficiario di PC deceduto, visto che la vendita richiede un certo tempo, agli eredi è lasciato un periodo di un anno per la restituzione delle prestazioni legalmente percepite. Se l'immobile è venduto prima della scadenza di questo termine, la restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dal trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

2.9. Per determinare la somma da restituire, occorre innanzitutto partire dalla sostanza netta esistente al momento del decesso dell'assicurato o, se sposato, al momento della morte del secondo coniuge (art. 16a cpv. 2 LPC), secondo quanto previsto dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta. Dall'ammontare dell'eredità netta si deve dedurre l'importo esente da restituzione, quindi Fr. 40'000.-, e così si ottiene l'importo massimo da restituire. Considerato che, secondo le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019, la restituzione di cui agli artt. 16a e 16b LPC si applica soltanto alle prestazioni complementari versate dopo il 1° gennaio 2021, partendo dal mese in cui è deceduto l'assicurato si deve retroagire mensilmente fino a raggiungere la sostanza netta massima da restituire, ma non oltre il 1° gennaio 2021 ( Carigiet/Koch , op. cit., N. 387 p. 150). Dopo avere stabilito l'importo delle prestazioni complementari annue da restituire, comprensivo delle PC e del premio dell'assicurazione malattia, si deve procedere, se v'è ancora sostanza disponibile, e secondo il medesimo metodo di calcolo, a determinare le spese di malattia e di invalidità da restituire. Se si ottiene un saldo positivo, questa differenza resta agli eredi e non va quindi rimborsata alla Cassa di compensazione. Per un esempio di calcolo della restituzione, cfr. l'Opuscolo " Le prestazioni complementari - Un sistema efficace spiegato in breve ", edizione 2021, edito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ( <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen.html> ).

2.10. Sul tema della restituzione delle PC percepite legalmente si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, che concretizzano le norme esposte. Per il N. 4710.01 DPC, le PC percepite legalmente devono essere restituite dopo il decesso del beneficiario attingendo alla sua eredità. Questo vale anche nel caso in cui le PC non siano state percepite fino alla morte. L'obbligo di restituzione degli eredi include sia la PC annua, compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, sia le spese di malattia e d'invalidità rimborsate (N. 4710.02 DPC). Giusta il N. 4710.03 DPC, l'obbligo di restituzione concerne soltanto la parte di eredità eccedente i 40'000 franchi. Secondo il N.

4710.04 DPC, le prestazioni percepite prima del 1° gennaio 2021 non sono oggetto dell'obbligo di restituzione. Per le coppie sposate l'obbligo di restituzione sussiste solo sull'eredità disponibile al decesso del secondo coniuge (N. 4710.05 DPC). A norma del N. 4720.01 DPC, per principio vanno restituite attingendo all'eredità tutte le PC percepite da una persona o da una coppia sposata mentre era in vita. L'importo della restituzione è tuttavia limitato: – dal termine di perenzione di cui al N. 4730.01; e – dall'ammontare dell'eredità, previa deduzione della franchigia di 40'000 franchi. Si rinvia all'esempio di calcolo nell'allegato 16.4. Il N. 4720.02 DPC dispone che se l'ammontare dell'eredità consente soltanto la restituzione parziale delle PC, va restituita dapprima la PC annua, compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La sua restituzione può essere richiesta in senso cronologico inverso a partire dal mese del decesso, e solo per mesi interi. Per il N. 4720.03 DPC, per l'importo da restituire è determinante la massa ereditaria netta (dedotti i debiti) disponibile al momento del decesso del beneficiario di PC e, nel caso delle coppie sposate, del decesso del secondo coniuge. Le spese sorte dopo il decesso del beneficiario di PC (p. es. quelle connesse con il decesso) non sono considerate. Il momento determinante è quello della nascita del credito e non quello della fatturazione. Le restituzioni pendenti di PC e di altre prestazioni di assicurazioni sociali percepite legalmente vanno considerate nell'eredità quali passivi (N. 4720.04 DPC). Giusta il N. 4720.05 DPC, gli arretrati di PC e di altre prestazioni di assicurazioni sociali vanno considerati nell'eredità quali attivi. Questo vale anche nel caso in cui la restituzione delle prestazioni complementari percepite legalmente venga compensata con questi arretrati. Il N. 4720.06 DPC dispone che la valutazione dell'eredità deve essere effettuata secondo le regole per la valutazione della sostanza stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI). I beni fondiari vanno computati al valore venale (valore di mercato) (art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI). Per determinare l'ammontare dell'eredità, il N. 4720.09 DPC prevede che possono essere considerati: – un inventario allestito dall'autorità competente (inventario successorio, inventario a titolo di provvedimento assicurativo, inventario compilato nell'ambito del beneficio d'inventario, inventario ordinario per fini fiscali ecc.); – se non è stato allestito alcun inventario, la dichiarazione d'imposta o la tassazione fiscale in corso d'anno. Se non sono disponibili documenti, ci si deve basare sulla sostanza secondo l'ultimo calcolo delle PC. Secondo il N. 4730.01 DPC il diritto di esigere la restituzione si estingue un anno dopo che il servizio PC avrebbe potuto avere conoscenza del fatto, ma al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione (art. 16b LPC). Per il N. 4740.01 DPC, le PC percepite legalmente da restituire, compreso l'importo per il premio dell'assicurazione malattie, possono essere compensate con le PC dovute e con altre prestazioni dovute in virtù di LAVS, LAI, LAINF, LAM, LAFam, LADI e LPP (art. 20 cpv. 2 lett. b e c LPC). Per il computo delle prestazioni dovute nell'eredità si rinvia al N. 4720.04. La restituzione non può essere condonata (N. 4750.01 DPC). Giusta il N. 4762.01 DPC, il servizio PC competente decide in merito alla restituzione delle PC percepite legalmente. La decisione deve contenere una motivazione, un termine per la restituzione e l'indicazione dei rimedi giuridici. Secondo il N. 4762.02 DPC, il termine per la restituzione è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione (art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI). 2.11. Nell'evenienza concreta, appreso che l'assicurato era deceduto il \_\_\_\_\_ luglio 2023, la Cassa cantonale di compensazione

ha chiesto alla rappresentante della comunione ereditaria di produrre le attestazioni bancarie relative ai saldi dei conti posseduti dal de cuius al giorno del decesso, l'eventuale elenco dei debiti relitti dal defunto, la copia dell'inventario degli attivi e dei passivi oppure della notifica di tassazione dell'anno del decesso. Come risulta dalla decisione formale del 27 ottobre 2023, con cui l'amministrazione ha chiesto a RI 1, padre e coerede, la restituzione delle prestazioni complementari legalmente percepite dal figlio, essa ha accertato essere presenti al giorno del decesso dell'assicurato, sulla base delle dichiarazioni bancarie inviatele dalla sorella del defunto, dei beni pari a Fr. 93'727,34. La Cassa ha poi tenuto conto dei debiti (inesistenti), dei pagamenti arretrati di prestazioni dei servizi sociali (Fr. 0.-), delle richieste di restituzione per prestazioni dei servizi sociali (Fr. 0.-) e della franchigia secondo l'art. 16a cpv. 1 LPC (Fr. 40'000.-), per concludere che i beni della successione determinanti relitti dal beneficiario di PC (sostanza netta determinante) ammontavano a Fr. 53'727,34. A questo importo essa ha dedotto le prestazioni complementari da restituire di Fr. 33'902.-, che ha calcolato considerando gli importi versati all'assicurato nel 2021 (Fr. 12'984.-), nel 2022 (Fr. 13'008.-) e dal 1° gennaio al 31 luglio 2023 (Fr. 7'910.-), incluso il rimborso dei premi dell'assicurazione malattie, per giungere a degli attivi della successione rimanenti di Fr. 19'825,34. Gli importi da restituire determinati il 27 ottobre 2023 dalla Cassa cantonale di compensazione sono il risultato della somma delle prestazioni complementari annue a cui l'assicurato ha avuto diritto dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2023. Infatti, dagli atti, risulta che il 28 luglio 2021 (doc. 26) la Cassa ha stabilito in Fr. 1'082.- il diritto mensile dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2021, che il 3 gennaio 2022 (doc. 32) l'ha fissato in Fr. 1'084.- al mese dal 1° gennaio 2022 e il 12 dicembre 2022 in Fr. 1'130.- mensili per l'anno 2023; questi importi sono tutti comprensivi del premio forfettario per l'assicurazione malattia, che va anch'esso rimborsato alla Cassa. Partendo dunque a ritroso dal mese in cui è avvenuto il decesso, e che corrisponde all'ultimo mese, luglio 2023, per il quale gli ha versato le prestazioni complementari, la Cassa ha sommato ogni mese l'importo della PC annua corrisposta a \_\_\_\_\_ fino a giungere al mese di gennaio 2021 in virtù del capoverso 2 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) (N. 4710.04 DPC). In questo arco di tempo, si ottengono in effetti Fr. 12'984.- (Fr. 1'082 x 12 mesi), Fr. 13'008.- (Fr. 1'084 x 12 mesi) e Fr. 7'910.- (Fr. 1'130 x 7 mesi), per delle prestazioni complementari totali versategli di Fr. 33'902.-. Questo importo, in quanto tale non contestato dagli eredi e correttamente calcolato dall'amministrazione, deve essere restituito dagli eredi dall'assicurato in virtù dell'art. 16a LPC in presenza di una sufficiente eredità relitta. 2.12. Considerato che, conformemente all'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire è determinante la sostanza al giorno del decesso, è a quel momento, ossia al \_\_\_\_\_ luglio 2023, che ci si deve porre per valutare l'entità dell' " eredità " secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio in materia di valutazione della sostanza. Infatti, per determinare la " massa ereditaria " che \_\_\_\_\_ deteneva quel giorno, occorre fare riferimento, come indicato al considerando 2.5, alle norme fiscali cantonali sulla sostanza (artt. 40-47 LT) e non sulle successioni (artt. 157-161 LT): infatti, occorre stabilire l'entità della sostanza netta del beneficiario di PC quando ancora era in vita (" eredità ") e non dopo la sua morte. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LT, l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale e per l'art. 41 cpv. 2 LT, anch'esso applicabile su rinvio dell'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, la sostanza è valutata al suo valore venale. L'amministrazione si è quindi subito attivata chiedendo non solo gli estratti bancari, ma anche, come detto, l'eventuale

elenco dei suoi debiti, la copia dell'inventario degli attivi e dei passivi o della notifica di tassazione del de cuius dell'anno del decesso. Dagli estratti bancari prodotti dal ricorrente all'amministrazione (doc. 40) risulta chiaramente che presso la Banca \_\_\_\_\_ gli averi attivi al \_\_\_\_\_ luglio 2023 sul conto privato erano di Fr. 33'180,35 (Fr. 42'472,15 - Fr. 9'291,80 accreditati il 20 luglio 2023 (doc. 40-24/29 e quindi posteriormente al decesso, dunque da non prendere in considerazione nella valutazione dell'eredità nella misura in cui si tratta di spese connesse con la morte dell'assicurato e sorte dopo questo evento, costituendo dei debiti a carico degli eredi legati alla liquidazione della successione [N. 4720.03 DPC]), mentre sul conto risparmio di Fr. 60'346,99 (doc. 40-29/29). Gli attivi lordi erano dunque di complessivi Fr. 93'727,34. Da questi attivi vanno poi dedotti i debiti, comprovati, sorti prima della morte della persona assicurata, anche se divenuti esigibili in seguito, visto che concorrono a stabilire la sostanza netta del defunto (art. 47 cpv. 1 LT).

2.13. Nel caso in esame, prima di procedere con la deduzione di eventuali debiti, il TCA ritiene che la " massa ereditaria " dell'assicurato non sia stata adeguatamente accertata (STCA 33.2022.3 dell'11 maggio 2022, consid. 2.9), prova ne è che la contestazione del ricorrente verte proprio su tale censura, non essendo, a suo dire, chiaro a quanto ammonta l' " eredità " del figlio deceduto. Per avere un quadro preciso della situazione economica del de cuius, la Cassa di compensazione avrebbe infatti dovuto entrare in possesso di un inventario dei suoi attivi e dei passivi, allestito per esempio, se del caso, nell'ambito del beneficio d'inventario (art. 580 CC) o ai fini fiscali (artt. 171-178 LT). In assenza di un simile inventario, la Cassa avrebbe allora dovuto chiederne l'allestimento agli eredi od ottenere dagli stessi o dall'autorità fiscale la dichiarazione fiscale - solitamente l'Ufficio di tassazione invia agli eredi poco dopo il decesso del contribuente la dichiarazione fiscale da compilare, mentre non fa più loro allestire un inventario - oppure la notifica di tassazione di \_\_\_\_\_ per l'anno 2023, se già emessa, dato che entrambe attestano i suoi redditi e la sua sostanza netta al momento del decesso ed è con la morte che cessa l'assoggettamento fiscale (art. 7 cpv. 2 LT). Se fosse entrata in possesso di questi dati sin da subito, l' " eredità " corretta sarebbe stata accertata già allora. D'altronde, già il 23 agosto 2023 l'amministrazione aveva richiesto tali documenti alla rappresentante della comunione ereditaria, poi però si è accontentata degli estratti bancari che le sono stati trasmessi. Tuttavia, questi non sono sufficienti per definire con esattezza l' " eredità " netta da cui dedurre l'importo esente da restituzione (Fr. 40'000.-) e ottenere così l'importo massimo che gli eredi del beneficiario delle prestazioni complementari devono restituire alla Cassa di compensazione. Non va poi dimenticato che l'assicurato aveva un curatore (doc. 3-2/10), peraltro nella persona del fratellastro \_\_\_\_\_ (le cui prestazioni costituiscono un debito del de cuius), il quale alla fine del suo ufficio doveva rimettere all'autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegnare il conto finale (art. 425 cpv. 1 CC), che l'autorità esaminava e approvava come fa con i rapporti e i conti periodici (art. 425 cpv. 2 CC), notificandoli ai suoi eredi (art. 425 cpv. 3 CC). Pertanto, la Cassa cantonale di compensazione avrebbe pure potuto chiedere agli eredi rispettivamente all'autorità di protezione degli adulti o, se del caso, al curatore stesso, giacché coerede, il rapporto sullo stato degli attivi e dei passivi dell'assicurato alla chiusura del mandato, avvenuta con la sua morte (STCA 33.2022.3 dell'11 maggio 2022, consid. 2.9).

2.14. L'istruttoria e gli accertamenti svolti dalla Cassa risultano quindi lacunosi. Gli atti vanno pertanto rinviati all'amministrazione affinché determini, al giorno della sua morte, la sostanza netta dell'assicurato - e quindi l'entità della sua " eredità " - sulla scorta di quanto indicato. Dalla " massa ereditaria " netta che determinerà, l'amministrazione dedurrà la franchigia di Fr.

40'000.- (art. 16a cpv. 1 LPC) per ottenere l'importo massimo restituibile dagli eredi. Se questo importo sarà positivo, partendo dal mese in cui è deceduto, la Cassa scalerà dunque mensilmente a ritroso le prestazioni complementari annue che l'assicurato ha legalmente ricevuto fino al 1° gennaio 2021. Benché beneficiario di PC da tanto tempo, l'amministrazione non può comunque andare oltre tale data (Disp. Trans. del 22 marzo 2019 cpv. 2). Dal bilancio intermedio che prevede dunque un importo massimo da restituire, pari alla differenza fra l' " eredità netta " e la franchigia di Fr. 40'000.-, qualora rimanga della sostanza a favore della " massa ereditaria " la Cassa dedurrà le PC annue (prestazioni complementari e premio forfettario all'assicurazione malattie) da restituire, pari, al massimo, ai già accertati Fr. 33'902.-. In tale evenienza, la Cassa di compensazione rettificherà quindi, se del caso, i calcoli - qualora l'ammontare dell' " eredità " si discosti da quello ritenuto nella decisione formale del 27 ottobre 2023 - e accerterà, mediante una nuova formale decisione, l'importo che è possibile chiedere in restituzione all'insorgente a norma dell'art. 16a LPC. 2.15. Da ultimo, al fine di facilitare la valutazione della successione relitta da un beneficiario di PC secondo quanto previsto dall'art. 16a LPC e dall'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, il TCA ritiene qui opportuno ribadire le indicazioni minime che dovrebbe contenere il primo scritto che l'amministrazione invia a uno o più eredi del defunto assicurato, già suggerite nella STCA 33.2022.3 dell'11 maggio 2022. In concreto, lo scritto del 23 agosto 2023 non adempie pienamente questi criteri. La Cassa cantonale di compensazione deve perciò comunicare con chiarezza agli eredi dell'assicurato l'importo totale delle prestazioni soggette alla restituzione, invitarli ad allestire un inventario dei beni, dei crediti e dei debiti del de cuius per potere determinare quali importi della successione possono essere chiamati a rispondere del debito della successione e informarli in maniera semplice e comprensibile, appena possibile che, se dati i presupposti dei summenzionati disposti della legge sulle prestazioni complementari, avvierà nei loro confronti, essendo suoi eredi, la procedura di restituzione delle prestazioni legalmente ricevute dall'assicurato. In tal modo, nell'attesa di ricevere la decisione di restituzione della Cassa cantonale di compensazione, gli eredi potranno evitare di suddividere i beni del defunto rispettivamente diminuire il valore della " massa ereditaria " tra il momento della morte e quello in cui il debito della restituzione è esigibile e ancora, se del caso, accumulare il capitale necessario alla restituzione ( Steinauer , op. cit., N. 36 pag. 223 e N. 39 pag. 224 seg.). Considerato, inoltre, che gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare entro tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC) alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1 CC) - se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, acquista incondizionatamente l'eredità (art. 571 CC) - e che il termine decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui hanno conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione, mentre per gli eredi istituiti dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione ufficiale della disposizione che li riguarda, la Cassa cantonale di compensazione dovrà tenere presenti questi termini prima di emanare le decisioni di restituzione nei confronti degli eredi del beneficiario di PC. 2.16. Sulla scorta di quanto precede, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per procedere come descritto. Vincente in causa (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 9C\_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C\_859/ 2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1) e patrocinato da un legale, al ricorrente vanno riconosciute delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca). La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. f bis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.